

## **ALLEGATO 2**

### **Regolamento elettorale ai sensi dell'art. 11 comma VIII<sup>^</sup> punto VII<sup>^</sup> dello Statuto per l'elezione dei componenti il Consiglio Confederale e dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea Confederale Ordinaria**

#### **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

Il Presidente Confederale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Confederale, indice le elezioni dei membri del Consiglio Confederale e dell'Organo di Controllo in concomitanza con l'Assemblea Confederale ordinaria al termine di ogni sessennio, con il preavviso previsto per le convocazioni ordinarie.

Nell'avviso di convocazione per l'elezione dovrà essere indicato:

- a) il calendario della votazione, da tenersi preferibilmente in un'unica data;
- b) la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature alle Federazioni e per le proposte di queste ultime, termini che in alternativa potranno essere indicati anche con successiva e separata comunicazione a cura del Presidente Confederale;

#### **Art. 2 – Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Confederale, è costituita da n. 5 componenti, preferibilmente scelti tra i membri del Consiglio Confederale.

I membri, ivi compreso il Presidente, del Consiglio Confederale in carica che abbiano proposto la loro candidatura per l'elezione, al pari di tutti i candidati, sono esclusi dalla Commissione Elettorale.

Qualora fosse candidato il Presidente Confederale, la Commissione Elettorale provvederà ad eleggere un Presidente tra i suoi componenti.

Alla Commissione Elettorale compete:

- a) ricevere da parte delle Federazioni le candidature e vagliare la rispondenza ai criteri stabiliti dal presente regolamento, redigendo le liste degli eleggibili;
- b) decidere sui ricorsi proposti contro la regolarità delle candidature e dei risultati elettorali proclamati dal Presidente della Commissione Elettorale.
- c) la Commissione Elettorale decide sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 3 – Elettorato passivo**

Possono candidarsi alla carica di membri del Consiglio Confederale tutti coloro i quali sono associati a una Federazione in regola con il pagamento della quota annuale, che abbiano ricoperto ruoli di governo nell'Associazione, nelle Federazioni e nelle Unioni ai vari livelli per non meno di anni 6, che abbiano un'età compresa tra i 35 ed i 75 anni.

Possono candidarsi alla carica di componente dell'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) coloro che possiedano i seguenti requisiti:

- Laurea in materie economiche e/o giuridiche
- Esperienza maturata nell'ambito della gestione e consulenza economica e finanziaria con riferimento alle associazioni no profit
- Conoscenza della lingua italiana
- La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nell'Associazione e nelle Federazioni

Ogni Federazione propone i propri candidati a membro del Consiglio Confederale e dell'Organo di Controllo.

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l'elettorato passivo è limitato ai soli soggetti che abbiano presentato la propria candidatura e di cui sia stata constatata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

Gli associati che rivestono la carica di Presidente di Federazione, o di Unione o dell'Associazione Mornese Onlus, o di componente dell'Organo di Controllo, se eletti, dovranno nel termine di 15 giorni dalla proclamazione comunicare la dimissione dalle cariche prima ricoperte, pena la decadenza per incompatibilità dall'elezione a membro del Consiglio Confederale e/o dell'Organo di Controllo.

Analogamente dovrà dimettersi ciascun eletto che fosse in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con componenti di altri Organi dell'Associazione.

#### **Art. 4 – Elettorato attivo**

L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti l'Assemblea Confederale in regola con il pagamento della quota associativa annuale o di quanto indicato dal Consiglio Confederale con apposito atto deliberativo. La suddetta regolarità viene verificata con riferimento al quinto giorno antecedente alle elezioni.

#### **Art. 5 – Presentazione delle candidature**

Tutti coloro i quali intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Confederale o componente dell'Organo di Controllo, devono presentare formale istanza scritta a mezzo posta elettronica indirizzata alla propria Federazione di appartenenza o al Presidente di essa, indicando nella comunicazione il domicilio digitale, allegando il modulo di candidatura pubblicato sul sito web della Confederazione.

Ogni singola Federazione provvederà poi a trasmettere l'elenco dei candidati con i relativi curricula al Consiglio Confederale che ne curerà la trasmissione alla Commissione elettorale.

La proposta delle candidature da parte delle singole Federazioni deve avvenire entro le ore 24 (ora italiana) del 17 luglio 2021 al seguente indirizzo email: [assembleaex@gmail.com](mailto:assembleaex@gmail.com).

Il Presidente della Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento a cura della Commissione della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati.

L'eventuale ritiro della candidatura da parte della persona, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24 (ora italiana) del giorno 27 luglio 2021, con adeguata e tempestiva comunicazione al seguente indirizzo email: [assembleaex@gmail.com](mailto:assembleaex@gmail.com).

I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono nulli.

## **Art. 6 – Votazioni**

Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea Confederale ordinaria, come previsto dallo Statuto dell'Associazione e, allorquando applicabile, dal regolamento per l'elezione da remoto.

I membri del Consiglio Confederale sono eletti a maggioranza relativa dei votanti, per circoscrizione secondo la seguente ripartizione territoriale:

### **per Africa 1 persona**

AES Sudan  
AFC Congo (Africa Centrale)  
AFE Africa Est  
AFM Africa Meridionale  
AFO Africa Ovest  
ANG Angola  
MOZ Mozambico

### **per Brasile 1 persona**

BBH America Belo Horizonte  
BCB Brasile Calubà  
BCG Brasile Campo Grande  
BMA Brasile Manaus L.V.  
BMT Brasile Manaus S.T.  
BPA Brasile Porto Alegre  
BRE Brasile Recife  
BRJ Brasile Rio De Janeiro  
BSP Brasile San Paolo

### **per Cono Sud 1 persona**

URU Uruguay  
PAR Paraguay  
CIL Cile  
ABA Argentina B. Aires  
ABB Argentina Bahia Blanca  
ARO Argentina Rosario

### **per Paesi Bolivariani 1 persona**

CMM Colombia  
BOL Bolivia  
CBC Colombia Bogotà  
CBN Colombia Bogotà  
CMA Colombia  
ECU Ecuador  
PER Perù  
VEN Venezuela

### **per Centro/Nord/Antille 1 persona**

ANT Antille  
CAM Centro America Nord  
CAR Centro America Sud

CND Canada  
HAI Haiti  
MME Messico- Mexico  
MMO Messico Monterrey  
SUA Stati Uniti Est  
SUO Stati Uniti Ovest

**per Spagna/Portogallo 1 persona**

POR Portogallo  
Spagna Madrid  
Spagna Barcellona  
Spagna Leon  
Spagna Siviglia

**per Europa continentale e Medio Oriente 1 persona**

PLA Polonia Wroclaw  
PLJ Polonia Lomianki  
SLC Slovenia Croazia  
SLK Slovacchia  
FRB Francia - Belgio Sud  
BEG Belgio Nord  
AUG Austria - Germania  
IRL Irlanda

**per Italia 4 persone**

FLF Lombarda Sacra Famiglia  
FLI Lombarda Immacolata  
FLV Lombarda S. Monte  
FAL Alessandrina  
FMO Monferrina  
FNO Novarese  
FPM Piemontese Maria Ausiliatrice  
FPS Piemontese Sacro Cuore  
FVE Vercellese  
FVC Veneta Madre Regina  
FVP Veneta SS. Angeli  
FEM Emiliana  
FLG Ligure  
FEM Meridionale  
FNA Napoletana  
FRA Romana S. Agnese  
FRC Romana S. Cecilia  
FTO Toscana  
FSC Sicula Catania  
FSP Sicula Palermo  
FSA Sarda

**per India 1 persona**

INB India Bombay  
INC Calcutta  
ING Guwahati  
INK Bangalore

INM Madras  
INS Shillong

**per resto dell'Asia 1 persona**

THA Thailandia  
GIA Giappone  
FIL Filippine  
CMY Cambogia  
CMY Myanmar  
VTN Vietnam

I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti a maggioranza relativa dei votanti. I primi esclusi (due in caso di organo collegiale e uno in caso di organo monocratico) saranno considerati supplenti.

Al termine delle operazioni di voto si redige per circoscrizione un elenco dei candidati che hanno ottenuto voti ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti.

In caso di parità fra candidati che risultino eletti, sarà eletto il candidato più anziano di età.

**Art. 7 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti**

Gli eletti sono proclamati dal Presidente della Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea con proprio atto, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

I nuovi membri del Consiglio Confederale e dell'Organo di Controllo entrano in carica il giorno successivo alla naturale scadenza dei precedenti organi (16 agosto 2021) e contestualmente avviene il passaggio delle consegne con i componenti uscenti.

**Art. 8 - Ricorsi**

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto a mezzo posta elettronica ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro sette giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

La Commissione Elettorale, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

**Art. 9 - Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto.

Il presente regolamento è predisposto dal Consiglio Confederale in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.

Roma, 19 giugno 2021